



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	DI LAZIO		SEZIONE 13	
riur	nita con l'intervento dei Signori:			
	PALILLO	SALVATORE	Presidente	
	LEPORE	ANTONIO	Relatore	
	FRATTAROLO	FRANCESCA MARI	A Gludice	
) = 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
ha emesso la seguente				
		SENTENZA		
- sull'appello n. 'depositato il s				
- avverso la pronuncia sentenza n. Sez: emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2				
proposto dagli apppellanti:				
dife	eso da:			
1		8 1 2 8		
difeso da:				
	i tari sa			
Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n°				

I	SEZIONE
	Nº 13
	REG.GENERALE
	N° 9631/2017
	UDIENZA DEL
	18/09/2019 ore 09:30
	°6060/2019
	PRONUNCIATA IL: 18/09/2019
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
	3 1 OTT. 2019
	li Segretario
	Oloven

1.La Srl propone appello contro la sentenza n.°, con la quale la CTP di Roma respingeva un ricorso avverso l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n.° relativa all'IRAP dovuta nell'anno 2009 per l'importo di € sanzioni di pari entità.

Lamenta la appellante i seguenti motivi di gravame: a)la sentenza della CTP è illegittima per difetto di motivazione, avendo erroneamente escluso che l'Ufficio dovesse dimostrare di aver valutato le osservazioni proposte dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo; b)la stessa sentenza è illegittima per aver in modo contraddittorio motivato circa la natura delle operazioni in questione i cui costi, se si tratta di operazioni soggettivamente inesistenti, possono essere dedotti ove il contribuente dimostri la loro effettiva sussistenza ed inerenza; c)erroneamente la gravata sentenza ha confermato la fondatezza del rilievo IRAP, senza considerare che le prestazioni rese sono effettive e che per
è fisiologico rivolgersi all'ausilio di personale esterno facente capo a diverse cooperative. Al riguardo si evidenzia che la CTP ha sopravvalutato le dichiarazioni rese da due ex dipendenti di tali cooperative,

Infatti si tratta di soggetti che hanno interesse a dirsi dipendenti della essendo stati licenziati dalle cooperative avverso le quali risulta instaurato uno specifico contenzioso; d)di conseguenza non si è verificata alcuna interposizione illecita di manodopera, non determinandosi comunque in via automatica la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente con l'impresa appaltante; e)la sentenza della CTP è infine illegittima nelle parti in cui non ha ritenuto di disapplicare le sanzioni per mancanza di colpevolezza, o di rideterminarne l'entità in applicazione del favor rei e del cumulo giuridico ex art. 12 DLgs 472/1997.

L'Ufficio, ribadendo la piena legittimità del proprio operato, chiede l'integrale conferma della gravata sentenza.

In data 5.9.2019 la società ha depositato memorie in cui, richiamati i motivi di gravame già esposti in sede di appello, in particolare evidenzia che i costi per appalti di servizi non sono riqualificabili in costi per personale dipendente.

Ky

RGA 9631/2017

2.Osserva la Commissione come aspetto dirimente l'odierna controversia consista nella possibilità di riqualificare ai fini tributari i costi per appalto di servizi in costi per personale dipendente.

Infatti la contestazione operata dall'Ufficio, con espresso riferimento all'IRAP, ovviamente parte dal presupposto che il contratto di facchinaggio, concluso dalla con il Consorzio

in realtà simulasse una prestazione di lavoro subordinato. In altri termini: tutti i lavoratori in forza alle cooperative in realtà sarebbero stati dipendenti della , con palese violazione del divieto di interposizione di manodopera secondo la previsione del DLgs 276/2003.

Sul punto è peraltro intervenuta la Corte di Cassazione che, nella ipotesi di una illecita interposizione di manodopera, ha escluso la possibilità di riqualificare come costo del lavoro, indeducibile ai fini IRAP, il corrispettivo del simulato appalto (Cass. 25014/2015).

Infatti, ha rilevato la Corte, l'introduzione del citato DLgs del 2003 ha comportato che la costituzione del rapporto di lavoro con il fruitore delle prestazioni non avvenga in via automatica, vale a dire ex lege, ma in conseguenza dell'iniziativa del lavoratore che chieda ed ottenga una sentenza di natura costitutiva (su tale aspetto anche Cass. Ord. 1630/2013). La stessa Corte ha ulteriormente chiarito un ulteriore aspetto: atteso che la irregolare somministrazione di prestazioni lavorative non determina la automatica costituzione di un rapporto di lavoro, costituzione che viene a verificarsi solo a seguito dell'iniziativa del lavoratore e mediante una sentenza costitutiva e non meramente dichiarativa, risulta non più possibile gravare in automatico il fruitore della prestazione dell'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente (così Cass. 25014/2015).

Tutto ciò determina che nel caso di specie non è possibile a titolo di IRAP imputare alla ____il costo del lavoro sostenuto dalle cooperative.

Resta evidentemente assorbito ogni ulteriore profilo.

La particolarità della controversia, caratterizzata dall'esigenza di risolvere delicate questioni interpretative, giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Roma 18 settembre 2019

IL RELATORE

